

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026

71/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA TECNOSOLAR S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 240114700

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2025, 206/2025/E/eel, recante la "Decisione del reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativa alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 288445476" (di seguito: deliberazione 206/2025/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione" (nel seguito anche: Guida connessioni);
- la nota prot. 44951 del 4 luglio 2023, con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo

svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8479 del 10 febbraio 2025), Tecnosolar S.r.l. (di seguito: Tecnosolar o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il ritardo nella realizzazione delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 240114700, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico ex articolo 14, comma 14.2 del TICA;
2. con nota prot. 9462 del 12 febbraio 2025, l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 10 marzo 2025 (prot. Autorità 16884 dell'11 marzo 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva prot. E-DIS-10/03/2025-0264134;
4. in data 14 marzo 2025 (prot. Autorità 18145 del 15 marzo 2025), il reclamante ha replicato alla memoria di e-distribuzione con nota datata 14 marzo 2025;
5. in data 28 marzo 2025 (prot. Autorità 21669 del 28 marzo 2025), il gestore ha controdedotto alla replica di Tecnosolar con nota prot. E-DIS-27/03/2025-0358399;
6. in data 7 aprile 2025 (prot. Autorità 24016 del 7 aprile 2025), Tecnosolar ha ulteriormente replicato alle controdeduzioni del gestore con nota datata 4 aprile 2025;
7. con nota prot. 43059 del 16 giugno 2025, l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti per il 26 giugno 2025;
8. con nota prot. 46016 del 26 giugno 2025, l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione svoltasi in pari data, nella quale è stata disposta la sospensione del procedimento per un confronto tra le parti finalizzato ad una eventuale soluzione bonaria della vertenza oggetto del reclamo;
9. in data 26 settembre 2025 (prot. Autorità 66587 del 26 settembre 2025), il reclamante ha comunicato l'esito negativo del tentativo di risoluzione bonaria della vertenza oggetto del reclamo;
10. sempre in data 26 settembre 2025 (prot. Autorità 66628 del 26 settembre 2025), e-distribuzione ha, a sua volta, confermato l'esito negativo del tentativo di risoluzione bonaria della vertenza oggetto del reclamo con nota prot. E-DIS-26/09/2025-1198634;
11. con nota prot. 67255 del 30 settembre 2025, l'Autorità ha convocato una nuova audizione delle parti per il 21 ottobre 2025;
12. in data 2 ottobre 2025 (prot. Autorità 67842 del 2 ottobre 2025), Tecnosolar ha replicato alla nota del gestore prot. E-DIS-26/09/2025-1198634;
13. con nota prot. 72054 del 21 ottobre 2025, l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione svoltasi in pari data;
14. con nota prot. 77734 del 10 novembre 2025, l'Autorità ha chiesto alle parti alcune informazioni;

15. in data 19 dicembre 2025 (prot. Autorità 88692 del 19 dicembre 2025), e-distribuzione ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni con nota prot. E-DIS-15/12/2025-1622940;
16. in data 19 dicembre 2025 (prot. Autorità 88950 del 22 dicembre 2025), anche Tecnosolar ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni con nota datata 19 dicembre 2025;
17. in data 19 gennaio 2026 (prot. Autorità 3847 del 19 gennaio 2026), Tecnosolar ha replicato con nota datata 16 gennaio 2025 alla citata nota di e-distribuzione prot. E-DIS-15/12/2025-1622940;
18. in data 19 gennaio 2026 (prot. Autorità 3891 del 20 gennaio 2026), e-distribuzione ha replicato con nota prot. E-DIS-19/01/2026.0076037 alla citata nota del reclamante del 19 dicembre 2025;
19. con nota prot. 4770 del 21 gennaio 2026, l'Autorità ha convocato una nuova audizione delle parti per il 4 febbraio 2026;
20. con nota prot. 8375 del 4 febbraio 2026, l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione svoltasi in pari data;
21. in data 2 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

22. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori nel punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera g), secondo cui la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 4, comma 4.1, secondo cui Terna S.p.A. e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale è utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione siano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico;
- l'articolo 7, comma 7.3, lettera f), in base al quale il preventivo di connessione deve contenere una specifica tecnica in cui siano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui - a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete - il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente - a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione - è tenuto a trasmettere al gestore di rete:
 - a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafico impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (di seguito anche: saldo corrispettivo connessione) di cui al comma 7.3, lettera d);
- l'articolo 9, comma 9.3, il quale prevede (tra l'altro) che il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni

- lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
 - l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 dell'articolo 10 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
 - l'articolo 36, commi 36.1 e 36.3 per cui:
 - a) a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5;
 - b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione
23. rileva, inoltre, il paragrafo B.3, della Guida connessioni, il quale prevede (tra l'altro) che l'accettazione del preventivo e tutte le successive comunicazioni e documentazioni inerenti all'iter di connessione devono essere inviate esclusivamente attraverso il Portale Produttori.

QUADRO FATTUALE:

- 24. In data 1° aprile 2020, e-distribuzione ha emesso il preventivo di connessione avente ID 240114700, per la connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico con potenza in immissione di 995 kW, da realizzarsi in Contrada Valdibella snc, Comune di Alcamo (TP);
- 25. in data 20 maggio 2020, Tecnosolar ha accettato il preventivo ID 240114700;
- 26. in data 6 luglio 2021 e successivamente in data 23 dicembre 2021, Tecnosolar ha trasmesso la comunicazione di atto notorio attestante l'avanzamento dell'iter autorizzativo;
- 27. in data 13 giugno 2022, Tecnosolar ha trasmesso la comunicazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo (nel seguito anche: comunicazione di

- fine iter) a proprio carico, dichiarando che “...le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete sono state ottenute...” e allegando:
- a) la documentazione trasmessa al Comune di Alcamo S.U.A.P. in data 22/05/2020;
 - b) l'Autorizzazione della Regione Sicilia del 30/03/2021 (DDG n. 241);
 - c) il Nulla Osta alla costruzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2022;
28. in data 22 giugno 2022, e-distribuzione ha inviato al reclamante il rigetto della suddetta comunicazione di fine iter, precisando che “...*Mancano gli adempimenti previsti dall'Art. 14 del DDG n. 241 del 30/03/2021. È necessario allegare tutte le autorizzazioni, i Nulla Osta degli enti competenti e la relazione istruttoria del Genio Civile. Inoltre, manca il decreto definitivo di esproprio e/o le servitù relative alle particelle coinvolte dal progetto, che devono essere volturate alla sottoscritta società. Si invita pertanto a trasmettere nuovamente la documentazione completa e conforme...*”;
29. sempre in data 22 giugno 2022, Tecnosolar ha trasmesso una nuova comunicazione di fine iter, dichiarando che “...le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: sono state ottenute...” e allegando (oltre alla documentazione già trasmessa in precedenza) i seguenti documenti:
- a) parere favorevole del Genio civile di Trapani del 02/12/2020;
 - b) copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana recante il Decreto n. 241 del 30 marzo 2021, registrato il 23 aprile 2021, nella quale si leggono autorizzati alla realizzazione e all'esercizio Tecnosolar s.r.l. per l'impianto di utenza e ED per l'impianto di rete;
 - c) contratto preliminare di servitù del 3 gennaio 2020;
30. in data 4 ottobre 2022, e-distribuzione ha inviato il rigetto anche della nuova comunicazione di fine iter, rappresentando la necessità di “...*Dare evidenza della proroga circa il D.D.G. n. 241 del 30/03/2021 in quanto risulta scaduto. Mancano i nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli enti coinvolti. La invitiamo, pertanto, a voler inoltrare nuovamente la documentazione completa e conforme...*”;
31. in data 17 ottobre 2022, il reclamante ha trasmesso una 3° comunicazione di fine iter, dichiarando che “...le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: sono state ottenute...” ed allegando (oltre alla documentazione già fornita in precedenza) la seguente documentazione:
- a) relazione tecnica di asseveramento datata 17 ottobre 2022;
 - b) il progetto definitivo delle opere di rete;
 - c) la comunicazione PEC trasmessa il 17 ottobre 2022 al Comune di Alcamo-Ufficio SUAP ed al Genio Civile;
 - d) la relazione geologica;
32. in data 28 dicembre 2022, Tecnosolar ha trasmesso, tramite il servizio “Altre Comunicazioni” del Portale di e-distribuzione, una comunicazione in cui dichiara di aver “...completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al

- preventivo...”, con allegata la prova del pagamento disposto il 27 dicembre 2022 (pari a € 42.062,06) del saldo del corrispettivo di connessione (corrispondente al 70% dell'importo totale, IVA inclusa);*
33. in data 8 febbraio 2023, Tecnosolar ha registrato sul Portale GAUDI l'anagrafica dell'impianto di produzione;
 34. in data 10 febbraio 2023, e-distribuzione ha validato sul Portale GAUDI la suddetta registrazione;
 35. in data 23 febbraio 2023, e-distribuzione ha inviato il rigetto della 3° comunicazione di fine iter, indicando che *“...Mancano servitù di elettrodotto firmate e registrate dal notaio. Si ricorda che tutte le servitù devono essere firmate e registrate dal notaio in questa fase, in quanto non vi siete avvalsi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione. La invitiamo, pertanto, a voler inoltrare nuovamente la documentazione completa e conforme...”*;
 36. in data 7 marzo 2023, Tecnosolar ha trasmesso nuova comunicazione di atto notorio attestante l'avanzamento dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete;
 37. in data 9 marzo 2023, Tecnosolar ha inviato, tramite l'apposito servizio del Portale produttori, una 2° comunicazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (nel seguito anche: comunicazione di fine opere necessarie), dichiarando espressamente di aver *“...completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo...”*;
 38. in data 13 giugno 2023, il reclamante ha trasmesso una 4° comunicazione di fine iter, dichiarando che *“...le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: sono state ottenute...”* ed allegando (oltre alla documentazione già trasmessa) l'atto di servitù del 29 maggio 2023, firmato e registrato dal notaio;
 39. in data 3 luglio 2023, e-distribuzione ha inviato il rigetto della 4° comunicazione di fine iter autorizzativo, indicando che *“...Mancano servitù di elettrodotto firmate e registrate dal notaio. Si ricorda che tutte le servitù devono essere firmate e registrate dal notaio in questa fase, in quanto non vi siete avvalsi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione...”*;
 40. in data 5 luglio 2023, Tecnosolar ha trasmesso una 5° comunicazione di fine iter, dichiarando che *“...le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: sono state ottenute...”*, riallegando (oltre alla documentazione già presentata) l'atto di servitù del 29 maggio 2023 firmato, registrato dal notaio e trascritto nei Pubblici Registri;
 41. in data 6 luglio 2023, il gestore ha comunicato l'esito positivo della conclusione dell'iter autorizzativo;
 42. in data 20 novembre 2023, e-distribuzione ha inviato il rigetto della 2° comunicazione di fine opere necessarie del 9 marzo 2023, indicando che *“...manca tutta la documentazione relativa alla cabina di consegna e alla realizzazione dell'impianto di terra della stessa...”*;

43. in data 22 novembre 2023, Tecnosolar ha trasmesso una 3° comunicazione di fine opere necessarie, dichiarando espressamente di aver “...completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo...” ed allegando - in aggiunta alla dichiarazione già presentata in data 9 marzo 2023 - la seguente documentazione:
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte datata 1° settembre 2023;
 - relazione tipologia dei materiali utilizzati datata 1° settembre 2023;
 - verifica dell'impianto di terra datata 13 ottobre 2023;
 - manuale tecnico per cabina box prefabbricato Enel secondo la specifica DG2061, edizione 09 settembre 2021 (versione aggiornata della specifica DG2092);
 - esito di collaudo finale datato 23 dicembre 2022;
 - attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI' (nel seguito anche: attestazione di avvenuta registrazione);
44. in data 22 novembre 2023, il gestore ha comunicato l'esito positivo della comunicazione di fine opere necessarie del 22 novembre 2023;
45. in data 16 febbraio 2024, e-distribuzione ha completato le opere di rete necessarie alla realizzazione della connessione e ne ha dato comunicazione al reclamante in pari data;
46. in data 4 marzo 2024 è stata attivata la connessione dell'impianto di produzione alla rete del gestore;
47. in data 16 dicembre 2024, Tecnosolar ha presentato reclamo al gestore, chiedendo l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14.2 del TICA, ritenendo la conclusione dei lavori di rete avvenuta in ritardo rispetto al termine previsto dall'articolo 10, comma 10.2 del TICA stesso;
48. in data 14 gennaio 2025, e-distribuzione ha comunicato al reclamante di aver ultimato i lavori di rete entro la tempistica prevista dal TICA, rigettando, quindi, il reclamo, per cui Tecnosolar ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

49. Tecnosolar attribuisce a e-distribuzione un ritardo nella realizzazione delle opere di rete;
50. in particolare, per Tecnosolar la questione sottoposta al vaglio della Autorità “...ha ad oggetto la valutazione del comportamento omissivo tenuto dalla e-distribuzione S.p.A. nel corso della fase di gestione della documentazione trasmessa dalla qui reclamante, necessaria alla realizzazione delle opere di rete...che ha determinato un consistente sfioramento del termine di 90 giorni lavorativi previsto dall'art. 10.1, lettera B, del TICA...”;
51. più in particolare, Tecnosolar sottolinea che “...dalla comunicazione di fine opere strettamente necessarie...risulta che la e-distribuzione, alla data del 28.12.2022, era

in possesso di tutte le informazioni per procedere al controllo della documentazione trasmessa dalla reclamante. Il Gestore di Rete, invece, anziché procedere immediatamente alla verifica della documentazione e dei necessari titoli autorizzativi, ha ingiustificatamente atteso ben 40 giorni lavorativi (dal 28.12.2022 al 23.02.2023) prima di fornire un riscontro in relazione alla completezza della documentazione trasmessa dal richiedente la connessione, rendendosi così responsabile di condotta contraria ai citati principi di correttezza, lealtà e diligenza professionale...”;

52. *pertanto, per il reclamante “...anche a voler qualificare come atto sospensivo del decorso del termine per la realizzazione della connessione, la "comunicazione di esito negativo" trasmessa dal gestore in data 23.02.2023...va dato atto che, alla data della comunicazione del gestore (23.02.2023), erano già maturati 40 giorni lavorativi residuando, al fine di completare i 90 giorni previsti, solo giorni 50 lavorativi...”;*
53. *Tecnosolar evidenzia, poi, che in data 13 giugno 2023 “...avendo ottenuto le autorizzazioni richieste dal gestore con la suddetta nota del 23.02.2023, depositava una nuova comunicazione di "Fine iter autorizzativo", avvisandolo che, la documentazione ritenuta mancante (servitù di elettrodotto firmate e registrate dal notaio), era stata inviata e depositata tramite il Portale Produttori...”;*
54. *pertanto, a detta di Tecnosolar “...A seguito di tale integrazione è venuta meno la sospensione derivante dalla ricezione dell’atto sospensivo trasmesso dal gestore ed è ripreso a decorrere il residuo termine di giorni 50 rimasti al gestore per completare i lavori di realizzazione delle opere di connessione...”;*
55. *per il reclamante, quindi, “...Alla luce della suddetta ricostruzione fattuale degli eventi, considerato che il residuo termine di giorni 50 lavorativi rimasti al gestore per completare i lavori, ha ripreso a decorrere dal 14.06.2023 (primo giorno lavorativo successivo all'integrazione documentale del 13.06.2023), la conclusione delle opere di competenza di e-distribuzione per l'allaccio dell'impianto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 23.02.2023 al 13.06.2023, sarebbe dovuta intervenire entro il 24.08.2023. Nel nostro caso, invece, il completamento delle opere di connessione è avvenuto il 16.02.2024, con un ritardo, quindi, di 121 giorni lavorativi...”;*
56. *da ultimo, sul punto Tecnosolar ha fatto presente di aver inviato le comunicazioni di fine iter autorizzativo in data 22 giugno 2022 e 17 ottobre 2022 - pur in assenza della avvenuta stipula delle servitù di elettrodotto/cabina - in quanto dette comunicazioni “...includevano l'allegato “Contratto preliminare per la costituzione di diritto di superficie e servitù” ...Lo stesso, anche se già in nostro possesso, è stato inviato nella trasmissione del 22/06/2022 a seguito della richiesta di integrazioni pervenuta in pari data...”;*
57. *con riferimento alla questione della comunicazione di fine opere necessarie, Tecnosolar evidenzia in primo luogo che - dal contenuto della richiesta di integrazione documentale del 20 novembre 2023 - emerge “...la volontà del gestore volta a procrastinare il più possibile i termini di durata del procedimento... Al riguardo, occorre sottolineare che la richiesta in esame è intervenuta a distanza di*

- ben 226 giorni lavorativi dalla comunicazione di "fine opere strettamente necessarie", trasmessa dal Produttore in data 28.12.2022...";*
58. inoltre, per Tecnosolar la suddetta richiesta non può ritenersi idonea a determinare una ulteriore sospensione dei termini per il completamento della connessione, in quanto *"...il gestore aveva già inviato alla reclamante, gli esiti del controllo documentale in data 23.02.2023 e quindi, in tale occasione, avrebbe potuto segnalare al reclamante, la mancanza degli ulteriori documenti...";*
59. a detta del reclamante quanto sopra trova nel fatto che in precedenti decisioni *"...l'Autorità ha affermato i seguenti principi di diritto:*
- a) *"Il gestore... è tenuto a controllare e a verificare nel più breve tempo possibile la documentazione presentata dal richiedente la connessione, al fine di poter dare avvio ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo" (Principio desunto dall'articolo 10, comma 6bis del TICA)...";*
60. sempre con riferimento alla documentazione chiesta da e-distribuzione con la nota del 20 novembre 2023 - id est la documentazione relativa alla cabina di consegna e all'impianto di terra della stessa - Tecnosolar fa presente che *"...con riguardo alla "documentazione relativa alla cabina", è indubbio che il documento richiesto non era necessario all'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rete, ben potendo tale documento essere prodotto anche dopo che i lavori tutti che il gestore doveva realizzare fossero stati conclusi...";*
61. per Tecnosolar, infatti *"...Facendo riferimento alla documentazione di cui al punto 4.6 "Documentazione a corredo" della DG 2092...viene chiaramente esplicitato che "L'utente finale, prima del perfezionamento della connessione, deve produrre e consegnare al referente di e-distribuzione la seguente documentazione a corredo... è quindi chiaramente esplicitato come la stessa non sia effettivamente necessaria per dare inizio ai lavori dell'impianto di rete, ma necessaria prima del perfezionamento della connessione che è avvenuta a marzo del 2024...";*
62. inoltre, per la documentazione relativa all'impianto di terra, il reclamante evidenzia che il punto E.3.4.2 della Guida connessioni - nel dettare la disciplina relativa alle verifiche dell'impianto di terra - stabilisce che *"... prima della messa in servizio dell'impianto, il Cliente dovrà far effettuare la verifica dell'impianto di terra e consegnare ad e-distribuzione copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore (secondo quanto prescritto dal D.M. 22/01/2008, n. 37)...";*
63. per Tecnosolar, la richiesta dei documenti richiamati nella nota del 20 novembre 2023 - contrasta anche con la Norma CEI 0-16 che al paragrafo 8.5.5.2 prevede che *"...Prima dell'attivazione della connessione, l'Utente consegna al DSO copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore secondo quanto prescritto dalle vigenti normative..."*, oltre che con la DG2092 e la Guida connessioni;
64. sul punto il reclamante ha, altresì, sottolineato che *"...la documentazione richiamata, pur essendo necessaria al fine della connessione dell'impianto alla RTN, non trova in alcun modo riscontro normativo come necessaria alla validità della comunicazione di fine opere strettamente necessarie. Il passaggio importante che*

deve essere chiarito è che non viene contestata la necessità o il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti, ma solo la sua collocazione nella fase di comunicazione fine opere strettamente necessarie... Le norme CEI citate prescrivono le modalità di realizzazione degli impianti elettrici, che sono state pienamente rispettate, ma in nessun passaggio citano che le dichiarazioni debbano essere messe a disposizione nella fase di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie, ma soltanto “Prima dell’attivazione della connessione” (art.8.5.5.2 CEI 0-16) avvenuta il 04/03/2024...”;

65. *il reclamante contesta anche “...la definizione personale ed arbitraria di e-distribuzione della funzione assolta dalla comunicazione di fine opere strettamente necessarie, facente riferimento all’art. 7.10, lett. A del TICA. L’articolo richiamato alla lett. a) recita soltanto “Completate le opere di cui al comma 7.9, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione...”;*
66. *per Tecnosolar “...Se il normatore avesse voluto assegnare ulteriori obblighi a carico dei produttori in sede di dichiarazione di fine opere strettamente necessarie li avrebbe sicuramente inserite nella norma...”;*
67. *Tecnosolar contesta, poi, “...la personale interpretazione di e-distribuzione sul significato di “prima del perfezionamento della connessione” identificandolo come il momento dell’avvio delle opere di competenza del distributore. Le due definizioni non possono essere in nessun modo considerate equivalenti, sia perché nessuna norma o legge le mette in relazione, sia per una semplice interpretazione semantica delle due locuzioni.... Inoltre, il D.Lgs 81/2008 non prescrive in nessun passaggio che la documentazione prevista dal DG2092 debba essere fornita nella fase di comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie, ma impartisce obblighi da rispettare nella fase di cantiere per la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavori, demandata al committente e al CSE che richiede i controlli necessari su tutti gli aspetti di sicurezza che ritiene opportuni...”;*
68. *per Tecnosolar, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono la richiesta di integrazione del 20 novembre 2023 “...non era, dunque, idonea ad impedire il decorso del tempo a disposizione del gestore per l’esecuzione dei lavori di connessione...”;*
69. *in relazione, poi, alla questione della attestazione di avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto in GAUDI’, il reclamante fa presente che “...l’impianto è stato registrato in Gaudi in data 08/02/2023...Dopo la registrazione in GAUDI’, il Gestore di Rete, verificato che i dati riportati nell’attestazione erano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione, ha provveduto, in data 10.02.2023, alla validazione dell’impianto...”;*
70. *per Tecnosolar, quindi, sostenere che “...la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie trasmessa dal reclamante in data 09/03/2023 risultava incompleta, è palesemente infondato e del tutto gratuito e pretestuoso...”, in quanto:*
 - *il documento non risulta inserito in nessuna delle richieste di integrazioni fatte dal gestore di rete all’esito del controllo della documentazione allegata dal richiedente alla dichiarazione di fine opere necessarie;*

- l'articolo 12 del preventivo *"...fra le condizioni per la realizzazione delle opere per la connessione - richiede soltanto la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie e l'attestazione di pagamento della quota a saldo del corrispettivo della connessione e nient'altro..."*;
 - la trasmissione dell'attestazione rilasciata da Terna riportante l'abilitazione in Gaudì *"...è riportata nell'articolo 14 del preventivo di connessione "Condizioni per l'attivazione dell'impianto" tra gli adempimenti necessari prima dell'attivazione dell'impianto e quindi non propedeutica all'inizio dei lavori di connessione da parte del distributore..."*;
71. per dette ragioni, il reclamante ritiene di aver *"...pienamente ottemperato a quanto previsto dall'art.7 comma 10 del TICA, trasmettendo in data 28/12/2022 la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie (lettera a) e la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (lettera c), e prima dell'attivazione dell'impianto l'attestazione rilasciata da Terna riportante l'abilitazione in Gaudì (lettera b)..."*;
72. da ultimo Tecnosolar ha sostenuto che *"...la validazione dell'avvenuta registrazione della anagrafica dell'impianto in GAUDI' da parte del distributore è avvenuta in data 10 febbraio 2023, e che quindi risulta ottemperato in questa data quanto sancito dal TICA all'art. 7 comma 10. Inoltre, in nessuna delle richieste di integrazione pervenute si fa riferimento alla mancanza dell'attestazione TERNA GAUDI', avvalorando il fatto che e-distribuzione ne fosse già in possesso fin dal 10 febbraio 2023 ... Elemento di notevole importanza è l'art. 36.3 del TICA che riporta: "Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI' dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDI' siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione... Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDI'...abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDI'." Da questo si evince che la validazione dell'impianto in GAUDI', avvenuta in data 10/02/2023, avviene solo dopo l'avvenuta trasmissione dell'attestazione di avvenuta registrazione da parte del produttore al gestore di rete. E che quindi, effettuando la trasmissione tramite il portale GAUDI', il produttore ottempera alle prescrizioni dell'art. 36.1 del TICA..."*;
73. Tecnosolar, quindi, ritiene di aver adempiuto in data 10 febbraio 2023 a trasmettere a e-distribuzione l'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in Gaudì rilasciata da Terna;
74. per tutte le predette ragioni, il reclamante chiede che sia riconosciuto l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 14.2 del TICA, con la maggiorazione prevista dal successivo articolo 40, comma 40.5 del medesimo testo regolatorio.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

75. In primo luogo, e-distribuzione evidenzia che *“...ai sensi degli artt. 7.9, 7.10, 9.8 e 10.4 del TICA, i termini per la realizzazione delle opere di rete da parte del gestore, indicati nel preventivo accettato, decorrono quindi dal più recente tra i seguenti adempimenti in capo al produttore, come di seguito aggiornati:*
- 1. Comunicazione di Fine Iter Autorizzativo impianto di rete – adempiuta il 13/06/2023;*
 - 2. Comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie – adempiuta il 22/11/2023;*
 - 3. Pagamento del Saldo degli oneri di connessione – adempiuto il 28/12/2022;*
 - 4. Attestazione di avvenuta Registrazione dell'impianto in Gaudi – adempiuta il 22/11/2023...”;*
76. al proposito e-distribuzione rileva che al punto 6 “iter autorizzativo” del preventivo è scritto che *“...La gestione dell'iter autorizzativo è finalizzata all'ottenimento...delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina...Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto...”;*
77. il gestore osserva che il citato punto 6 del preventivo *“...già chiariva che la gestione dell'iter autorizzativo dipende dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie a rendere cantierabili le opere di rete, comprese le servitù di elettrodotto e cabina...”* e sottolinea che i rigetti delle comunicazioni di fine iter ricevute nelle date 13 giugno, il 22 giugno ed il 17 ottobre 2022 *“...segnalavano fin dall'inizio al produttore che il completamento dell'iter autorizzativo dipendeva dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie...inclusa la stipula delle servitù di elettrodotto e cabina...”;*
78. sul punto, il gestore evidenzia che il reclamante ha trasmesso solo il 13 giugno 2023 *“...la stipula dell'atto di servitù del 29/05/2023, senza la quale non poteva considerarsi compiuta la conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete...”;*
79. al proposito il gestore rappresenta che il contratto preliminare trasmesso con la comunicazione di fine iter del 22 giugno 2022 *“...non è idoneo ad assolvere l'onere di acquisizione della servitù di elettrodotto posto a carico del produttore, in quanto costituisce un accordo di natura privatistica tra il richiedente la connessione e il proprietario del fondo servente, volto a formalizzare un mero impegno alla successiva costituzione del titolo reale...”;*
80. per quanto riguarda la questione della comunicazione di fine opere necessarie, e-distribuzione, in primo luogo, richiama il disposto dell'articolo 7, comma 7.10 del TICA per cui *“...Al termine delle opere di cui all'art. 7.9, il richiedente deve inviare al gestore di rete:*
- a) La comunicazione di completamento delle opere necessarie per la connessione;*
 - b) L'attestazione di registrazione dell'impianto in GAUDI (se non già inviata);*

- c) *La documentazione attestante il pagamento della quota per la connessione...*";
81. ciò detto, e-distribuzione evidenzia che - alle comunicazioni di fine opere necessarie del 28 dicembre 2022 e 9 marzo 2023 - il reclamante ha allegato unicamente la prova del pagamento del saldo del corrispettivo di connessione, per cui solo detto adempimento può ritenersi soddisfatto in data 28 dicembre 2022, per il resto le stesse erano incomplete in quanto *"...non includevano la documentazione prevista..."*;
 82. al riguardo il gestore fa riferimento a quanto indicato nel preventivo di connessione per quanto riguarda la posa della cabina di consegna, evidenziando in particolare che *"...La documentazione richiesta per la cabina, come descritta nella specifica tecnica DG2092...include tra le altre: il disegno architettonico timbrato, la relazione tecnica del fabbricato, le certificazioni CEI, la dichiarazione del fornitore riguardo la rispondenza alle normative tecniche, il collaudo e la certificazione di qualità. Inoltre, nella Guida per le Connessioni alla Rete di Enel Distribuzione...è evidenziato che, prima della messa in servizio dell'impianto, il cliente deve far verificare l'impianto di terra e consegnare la relativa dichiarazione di conformità ad e-distribuzione..."*;
 83. più in dettaglio e-distribuzione precisa che dette dichiarazioni non includevano la documentazione prevista al punto 4.6 "Documentazione a corredo (Allegato A)" della DG2092 richiamata nella specifica tecnica allegata al preventivo e al punto E.3.4.2. della Guida connessioni, anch'essa indicata nel preventivo;
 84. e-distribuzione riconosce che la Specifica Tecnica DG2092, punto 4.6 prevede che la documentazione ivi indicata deve essere prodotta "prima della attivazione della connessione", che il punto E.3.4.2 della Guida connessioni prevede che la verifica dell'impianto di terra deve essere completata "prima della messa in servizio dell'impianto" e che la Norma CEI 0-16, paragrafo 8.5.5.2 prevede che il cliente deve fornire la Dichiarazione di conformità dell'impianto di terra "prima dell'attivazione della connessione";
 85. tuttavia, la stessa sostiene che *"...Benché tali prescrizioni collochino temporalmente l'obbligo in capo al richiedente "prima della messa in servizio" o "prima dell'attivazione della connessione", che si rammenta coincidere con la connessione elettrica e fisica della cabina di consegna e delle relative opere strettamente necessarie realizzate dal produttore agli impianti di rete già in esercizio, appare evidente che la verifica dell'impianto di terra deve essere resa già al momento della comunicazione di fine opere da parte del richiedente..."*;
 86. per il gestore ciò deriva dal fatto che quanto sopra è *"...condizione imprescindibile per l'accesso in sicurezza degli operatori del gestore alla cabina di consegna, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro..."*;
 87. e-distribuzione sottolinea che l'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI non è stata inviata dal reclamante con la comunicazione di fine opere necessarie del 28 dicembre 2022, *"...Tale attestazione è stata infatti convalidata dal sistema GAUDI solo in data 08/02/2023..."*;
 88. e-distribuzione aggiunge che anche la dichiarazione di fine opere necessarie del 9 marzo 2023 *"...risultava incompleta, potendo assumere rilevanza ai fini del TICA*

solo a seguito della trasmissione della nuova dichiarazione del 22/11/2023, corredata dall'Attestazione di Registrazione dell'impianto in GAUDÌ, prevista dall'art. 7, comma 10, lett. b), del TICA...";

89. sul punto e-distribuzione precisa che *"...le attività di registrazione e di successiva validazione dell'impianto di produzione non competono al gestore, trattandosi di adempimenti che fanno capo, rispettivamente, al produttore e a Terna. Tali operazioni sono eseguibili unicamente tramite il portale GAUDÌ, interamente presidiato e gestito da Terna S.p.A....";*
90. e-distribuzione specifica che in tale processo *"...il richiedente, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, provvede alla registrazione del proprio impianto su portale GAUDÌ, Terna trasmette al Gestore, tramite apposito flusso informatico, i dati anagrafici e le caratteristiche tecniche dell'impianto di produzione inseriti dal richiedente in fase di registrazione, il gestore effettua un controllo di congruenza tra i dati trasmessi da portale GAUDÌ e quanto dichiarato dal produttore in domanda di connessione: in caso di esito positivo, il gestore restituisce al portale GAUDÌ di Terna un flusso informatico di convalida della verifica eseguita e Terna, a fronte del positivo check da parte del Gestore e a perfezionamento della registrazione, procede alla validazione dell'impianto precedentemente registrato dal produttore...";*
91. per e-distribuzione *"...Sebbene la convalida effettuata dal gestore rappresenti un passaggio necessario, essa non è condizione sufficiente per soddisfare gli obblighi posti in capo al produttore dalla sopra richiamata normativa vigente. Ne deriva che permane in capo al produttore l'obbligo di dare evidenza al gestore di rete del perfezionamento della registrazione dell'impianto in GAUDÌ tramite la trasmissione dell'attestazione rilasciata da Terna...";*
92. il gestore sottolinea, quindi, che il reclamante non ha *"...mai trasmesso detta attestazione tramite il PPW prima del 22/11/2023...Tale circostanza è, di per sé, dirimente ai fini dell'individuazione del dies a quo dal quale derivare l'adempimento in capo al reclamante circa gli obblighi previsti dal TICA...";*
93. in conclusione, per e-distribuzione *"...le dichiarazioni rese dal produttore in data 28/12/2022 e 09/03/2023 sono risultate incomplete e quindi non idonee ai fini di quanto prescritto dal TICA. Ha assunto pertanto rilievo, ai fini della decorrenza degli adempimenti previsti, la dichiarazione del 22/11/2023, completa della documentazione precedentemente mancante, tra cui anche l'Attestazione di avvenuta registrazione GAUDÌ richiesta dall'art. 7, comma 10, lett. b)...";*
94. per tutto quanto sopra, e-distribuzione rivendica la correttezza della propria condotta e chiede il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

95. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se Tecnosolar abbia diritto o meno al

riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA;

96. a tal proposito e-distribuzione sostiene che i termini per la realizzazione delle opere di rete da parte del gestore, indicati nel preventivo accettato, sono decorsi dal più recente tra i seguenti adempimenti in capo al reclamante:
- in data 13 giugno 2023 per quanto riguarda la comunicazione fine iter autorizzativo di cui all'articolo 9 del TICA;
 - in data 22 dicembre 2022 per quanto riguarda il pagamento del saldo del corrispettivo di connessione di cui all'articolo 7, comma 7.10 lett. c) del TICA;
 - in data 22 novembre 2023 per quanto riguarda la comunicazione di fine opere necessarie di cui all'articolo 7, comma 7.10 lett. a) del TICA;
 - in data 22 novembre 2023 per quanto riguarda la trasmissione della attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI' rilasciata da Terna di cui all'articolo 7, comma 7.10 lett. b) del TICA;
97. per il gestore, quindi - poiché il termine per la realizzazione della connessione è decorso dal 22 novembre 2023 e la stessa è stata ultimata in data 16 febbraio 2024 - non si configura alcun ritardo rispetto al termine di 90 giorni lavorativi previsti per detta realizzazione;
98. di contro, il reclamante ritiene che il gestore abbia sforato il termine di 90 giorni lavorativi, a causa della tempistica dallo stesso impiegata per dare riscontro sulla completezza delle comunicazioni di fine iter e di fine opere necessarie inviate al gestore stesso;
99. ciò premesso, per economia decisionale, occorre da subito valutare la questione relativa alla data di adempimento della trasmissione al gestore, da parte del reclamante, della attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI' rilasciata da Terna;
100. dagli atti prodotti in sede istruttoria risulta che detta attestazione è stata trasmessa da Tecnosolar a e-distribuzione tramite il Portale di quest'ultima solo in data 22 novembre 2023 in allegato alla comunicazione di fine opere necessarie inviata in pari data;
101. al proposito si osserva che Tecnosolar ha inizialmente sostenuto con diverse argomentazioni non essere necessario allegare l'attestazione di avvenuta registrazione alla comunicazione di fine opere necessarie e, quindi, di aver pienamente ottemperato a quanto previsto dall'articolo 7, comma 10 lett. b) del TICA, trasmettendo *"...in data 28/12/2022 la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie (lettera a) e la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (lettera c), e prima dell'attivazione dell'impianto l'attestazione rilasciata da Terna riportante l'abilitazione in Gaudi (lettera b)..."* (cfr. citata nota del 2 ottobre 2025);
102. come si vede, Tecnosolar ha inizialmente riconosciuto di aver trasmesso al gestore solo in data 22 novembre 2023 l'attestazione di avvenuta registrazione, sostenendo però che detta attestazione non doveva essere prodotta con la comunicazione di fine

- opere necessarie, ben potendo essere trasmessa fino a prima della attivazione della connessione;
103. a supporto di tale posizione Tecnosolar ha indicato (tra l'altro) la mancata previsione di detto adempimento nel paragrafo 12 "Condizioni per la realizzazione delle opere di connessione" del preventivo, che prevede solo la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie per la connessione e l'attestazione di pagamento del saldo corrispettivo di connessione;
 104. quanto sostenuto dal reclamante non è fondato per le seguenti ragioni;
 105. invero, in primo luogo si evidenzia che - nel paragrafo 6 "Iter autorizzativo" del preventivo - si legge (tra l'altro) che il richiedente è *"...tenuto ad aggiornare e-distribuzione, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA ed informarla tempestivamente dell'ottenimento o meno delle autorizzazioni, allegando, nel caso di ottenimento delle suddette autorizzazioni, l'avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI', rilasciata da Terna ai sensi dell'art. 36 del TICA..."*;
 106. orbene, l'articolo 36, comma 36.1 del TICA prevede che *"...A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all'interno del GAUDI e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafico impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5 del TICA..."*;
 107. a loro volta, i commi 9.3 e 9.5 dell'articolo 9 del TICA prevedono che *"...Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafico impianto all'interno di GAUDI' rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36..."*;
 108. in base all'articolo 36, comma 36.1 ed ai richiamati commi 9.3 e 9.5 dell'articolo 9 del TICA, quindi:
 - la registrazione dell'impianto all'interno di GAUDI' – funzionale ad ottenere da Terna l'attestazione di avvenuta registrazione - presuppone l'ottenimento della autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;
 - l'attestazione di avvenuta registrazione - una volta rilasciata da Terna - va allegata alla comunicazione di avvenuto ottenimento della autorizzazione dell'impianto di produzione, adempimento quest'ultimo da svolgere tramite Portale del distributore;
 109. pertanto, l'indicazione presente nel preventivo - di produrre l'attestazione dell'avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI' in allegato alla comunicazione di avvenuto ottenimento delle autorizzazioni - è in linea con i citati articoli 36, comma 36.1 e 9, commi 9.3 e 9.5 del TICA;
 110. orbene, è un fatto inoppugnabile che Tecnosolar ha inviato il 13 ed il 22 giugno 2022 ed il 17 ottobre 2022 la comunicazione di fine iter - in cui dichiarava che *"...le*

autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete sono state ottenute..."
- senza aver neanche avviato il processo di registrazione dell'impianto in GAUDI', pur essendo l'impianto di produzione già autorizzato "...con PAS inoltrata al Comune di Alcamo in data 22 maggio 2020, prot. n. 37330...", come si legge nel contratto costitutivo delle servitù del 29 maggio 2023 (cfr. allegato 23 alla memoria del gestore) ed avendo, quindi, Tecnosolar l'onere di attivarsi per ottenere l'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI' per poterla allegare alle predette comunicazioni di fine iter;

111. inoltre, l'articolo 7, comma 7.10 lett. b) del TICA indica espressamente che il richiedente debba allegare alla comunicazione di fine opere necessarie l'attestazione di avvenuta registrazione, ove dallo stesso non già trasmessa (cioè ove non già trasmessa con la comunicazione di fine iter);
112. orbene è un fatto acclarato nel corso dell'istruttoria che - anche a fronte di tale chiara previsione regolatoria - il reclamante ha trasmesso in data 22 dicembre 2022 una prima comunicazione di fine opere necessarie senza aver parimenti ancora avviato il processo di registrazione dell'impianto in GAUDI';
113. ed anche dopo aver registrato l'impianto in GAUDI' in data 8 febbraio 2023 - ed avendo ricevuto, quindi, in pari data da Terna l'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto in GAUDI' - Tecnosolar non ha allegato detta attestazione neanche alla 2° comunicazione di fine opere necessarie inviata in data 9 marzo 2023 (né peraltro alla successiva comunicazione di fine iter inviata il 13 giugno 2023);
114. da ultimo Tecnosolar ha sostenuto che "...la validazione dell'avvenuta registrazione della anagrafica dell'impianto in GAUDI' da parte del distributore è avvenuta in data 10 febbraio 2023, e che quindi risulta ottemperato in questa data quanto sancito dal TICA all'art. 7 comma 10. Inoltre, in nessuna delle richieste di integrazione pervenute si fa riferimento alla mancanza dell'attestazione TERNA GAUDI', avvalorando il fatto che e-distribuzione ne fosse già in possesso fin dal 10 febbraio 2023. Elemento di notevole importanza è l'art. 36.3 del TICA che riporta: "Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI' dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDI' siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione... Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDI'...abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDI'." Da questo si evince che la validazione dell'impianto in GAUDI', avvenuta in data 10/02/2023, avviene solo dopo l'avvenuta trasmissione dell'attestazione di avvenuta registrazione da parte del produttore al gestore di rete. E che quindi, effettuando la trasmissione tramite il portale GAUDI', il produttore ottempera alle prescrizioni dell'art. 36.1 del TICA...";
115. in sostanza, Tecnosolar ritiene che l'attestazione di avvenuta registrazione non sia da trasmettere al gestore come documento da allegare alla comunicazione di fine iter o alla comunicazione di fine opere necessarie - da trasmettere in entrambi casi tramite il Portale del gestore - ma che la trasmissione di detta attestazione avvenga - come avvenuto nel caso di specie, a suo dire - tramite il Portale GAUDI';

116. orbene, su quest'ultima argomentazione giova subito ribadire che:
- l'articolo 36, comma 36.1 prevede che l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto sia trasmessa dal richiedente al gestore, secondo le modalità e le tempistiche indicate di cui ai commi 9.3 e 9.5 dell'articolo 9 del TICA stesso, che - come detto - prescrivono al richiedente di trasmettere l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto in allegato alla comunicazione di ottenimento delle autorizzazioni;
 - l'articolo 7, comma 7.10 lett. b) del TICA fa espressamente riferimento alla attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto e prescrive che questo specifico atto debba essere trasmesso al gestore con la comunicazione di fine opere (se non già trasmessa ai sensi dell'articolo 36 del TICA stesso con la dichiarazione di fine iter);
117. in virtù delle citate disposizioni del TICA, quindi, la trasmissione della attestazione di avvenuta registrazione deve comunque avvenire da parte del reclamante e in allegato o alla comunicazione di fine iter o in allegato alla comunicazione di fine opere necessarie (entrambe comunicazioni da trasmettere tramite il Portale di e-distribuzione): come anche ricordato dalla recente sentenza del Tar Lombardia - Milano, Sez. II, n. 298 del 2 febbraio 2023 “...*in claris non fit interpretatio*...”;
118. peraltro, nel caso di specie è avvenuto proprio così, in quanto Tecnosolar ha in effetti inviato l'attestazione in questione come allegato alla comunicazione di fine opere - solo il 22 novembre 2023 - senza peraltro neanche esserne stato richiesto con la nota del gestore del 20 novembre 2023;
119. l'Autorità ritiene non condivisibili anche le iniziali argomentazioni esposte da Tecnosolar a sostegno della non necessità di produrre l'attestazione di avvenuta registrazione in allegato alla comunicazione di fine opere necessarie;
120. invero - quand'anche si assumano non espresse in malafede per giustificare una possibile dimenticanza - dette argomentazioni sarebbero comunque espressione di un grave errore di diritto a fronte delle letterali prescrizioni di cui all'articolo 36, comma 36.1 ed all'articolo 7, comma 7.10 lett. b) del TICA, non giustificabile in base alla diligenza e perizia richieste ad un operatore professionale nella materia che ci occupa, dovendosi considerare le condizioni soggettive degli agenti come Tecnosolar, “...*operatori professionali qualificati, anche avuto riguardo alla particolare tecnicità e alle specifiche caratteristiche del settore in discorso, che impongono il rispetto di standard comportamentali e di diligenza superiori alla media, cui consegue altresì l'assenza di un dovere di protezione in capo al gestore della rete elettrica di distribuzione (Tar Milano sez. n. II, 23 maggio 2022 n. 1183 e 19 luglio 2018, n. 1772 e più in generale, Consiglio di Stato, II, 21 febbraio 2020, n. 1314)*...” (cfr. sul punto deliberazione 206/2025/E/eel e TAR Lombardia – Milano, Sez. II, n. 1262/2022);
121. per dette ragioni l'adempimento previsto dall'articolo 7, comma 7.10 lett. b) del TICA risulta avvenuto solo con la trasmissione della attestazione di avvenuta registrazione in allegato alla comunicazione di fine opere necessarie del 22 novembre 2023, data dalla quale è decorso il tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione delle opere di rete;

122. per detto motivo, essendo stati ultimati i lavori relativi alla realizzazione della connessione in data 16 febbraio 2024, gli stessi risultano realizzati entro i 90 giorni lavorativi a disposizione del gestore e, di conseguenza, risulta accertata all'esito dell'istruttoria la non fondatezza della richiesta di indennizzo automatico oggetto del reclamo, potendosi considerare assorbite le altre questioni controverse;
123. in conclusione, in base alle risultanze istruttorie e per le motivazioni sopra esposte, il reclamo non è fondato con riferimento al riconoscimento del ritardo nella realizzazione della connessione imputabile al gestore e, pertanto, il medesimo gestore non deve riconoscere al reclamante l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
124. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 240114700;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua